

CAMERA DEI DEPUTATI N. 888

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PORTATADINO, GAROCCHIO, BROCCA

Presentata il 22 novembre 1983

Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le gravi disscrasie prodottesi nella scuola italiana, soprattutto per le anomalie che hanno in lunghi anni tormentato i quadri del personale docente, hanno reso necessario azzerare la situazione scolastica per rendere possibile il riassetto totale.

A ciò ha provveduto la legge 20 maggio 1982, n. 270, « Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente » con la quale si è consentito:

l'immissione in ruolo:

a) agli insegnanti abilitati non di ruolo (articoli 21, 22, 33, 41, 46); agli insegnanti incaricati non abilitati (articoli 24, 25, 29, 30, 37, 41, 46); ai supplenti (articoli 27, 31, 38) anche se gradualmen-

te; agli esperti negli istituti tecnici e professionali (articolo 41) e agli insegnanti incaricati (articolo 42) sprovvisti di titolo di studio valido per il conseguimento di una abilitazione o di una abilitazione specifica

b) agli insegnanti delle scuole materne statali (articolo 23) e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali (articolo 35) non provvisti della prescritta abilitazione, addirittura una sessione riservata di esami al solo fine di consentire loro il conseguimento di abilitazione all'insegnamento, titolo essenziale per l'immissione in ruolo.

La legge n. 270 del 1982 ha altresì provveduto a sopprimere i comandi (articolo 18), a partire dall'anno scolastico 1983-1984, ma, nel disporre la restituzione ai compiti d'istituto di tutto il personale docente comandato, ha dato facoltà

al personale comandato o collocato fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 in servizio presso le amministrazioni statali o pubbliche di poter ottenere, a domanda, (senza fissare per questo termini) « il passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui presta servizio » (articolo 63) fra le norme comuni e finali, dopo quelle transitorie.

Il Ministero, mentre per un verso ha ingiustamente limitato tale facoltà a coloro che (circolare n. 184 del 9 giugno 1982) avessero prodotto la relativa domanda entro e non oltre l'8 agosto 1982, per altro, non ha ritenuto di far salva, in modo inequivoco e permanente, la condizione dei docenti collocati — dopo tale data — fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, perché giudicati permanentemente inidonei al

servizio istituzionale, ma idonei ad altri compiti.

Sicché, costoro, ove non fatti transitare nei ruoli dell'Amministrazione centrale nei quali, per altro, sono frattanto, « utilizzati », paradossalmente dovrebbero restare permanentemente fuori ruolo, quasi in una aberrante condizione di « archiviati », tanto più ingiusta, quanto in genere e oltre tutto riferita a docenti già immessi nel loro ruolo per vincita di regolare oneroso concorso ad esami.

Ciò premesso, e stante, infine, che ancora la legge finanziaria del 1983, intende provvedere (articolo 14) alla definitiva sistemazione perfino di « tutte le situazioni in soprannumero del personale docente, educativo e non docente della scuola... », proponiamo che si provveda, e con urgenza, a sanare la detta grave carenza (lesiva anche del dettato dell'articolo 3 della Costituzione) con la seguente norma interpretativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 63, comma terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, deve intendersi nel senso che i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, perché dichiarati permanentemente inidonei al servizio istituzionale, ma idonei ad altri compiti ed utilizzati presso l'amministrazione centrale o periferica, possono, a domanda, ottenere il passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui prestano servizio nella corrispondente qualifica funzionale, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine i docenti sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Al personale che opta per il passaggio nei ruoli dell'amministrazione si applicano le disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 51 della legge 20 maggio 1982, n. 270.